

## **EROGAZIONE DEL TFR IN BUSTAPAGA**

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i **lavoratori dipendenti del settore privato**, che abbiano un **rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda di Tfr al netto del contributo IVS dello 0,50%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Tale quota è assoggettata a **tassazione ordinaria** e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.

Qui di seguito andiamo ad evidenziare, in modo esplicativo e non esaustivo, l'argomento precisando che maggiori approfondimenti potranno essere fatti attraverso la normativa di riferimento.

### **Chi può richiedere la liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione?**

Lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori del settore agricolo, i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi.

### **Come si può chiedere la liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione?**

Attraverso la compilazione e la consegna al datore di lavoro della lettera allegata.

### **Cosa si può chiedere e per che periodo?**

La quota maturanda di Tfr al netto del contributo IVS dello 0,50%, compresa la quota eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, in relazione ai periodi di paga decorrenti:

- dal 1.03.2015;
- al 30.06.2018.

I lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda di Tfr tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.

### **Quali saranno i riflessi sulla retribuzione corrente?**

La quota mensile farà cumulo con il reddito relativo allo stesso periodo di imposta e inciderà sulle detrazioni d'imposta, sulla corresponsione degli assegni familiari e sul nuovo Isee 2015.

In sostanza la quota sarà soggetta a tassazione ordinaria.

Di contro, non produrrà alcun effetto sul "Bonus di € 80,00"; in questo caso la quota del Tfr percepita non inciderà sul reddito complessivo preso in considerazione per l'assegnazione del bonus e sui contributi previdenziali, che verranno calcolati escludendo dalla base imponibile la quota del Tfr ricevuta.